



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SOCIETA' PARTECIPATE

Fano 18/03/2015

p.g. 18290

SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORI

PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE

PRES.COMM.CONTROLLO
E GARANZIA

REVISORI CONTI
COMUNE DI FANO

SEDE

PRESIDENTE ASET spa

COLLEGIO REVISORI
ASET SPA

LORO SEDI

OGGETTO: PROBLEMATICHE SOCIETA' RINCICOTTI&ORCIANI – ART.1, commi 611 e seg.
L.n.190/2014 - RELAZIONE TECNICA

Profilo societario: la società Rincicotti&Orciani è una società commerciale di esclusivo diritto privato posseduta integralmente da una società "in house" del Comune di Fano ed altri comuni soci ultraminoritari -ASET spa- .

La società Rincicotti&Orciani non svolge alcun servizio pubblico locale a rilevanza economica per cui il Comune di Fano, ovvero i comuni soci, ovvero ASET spa possano reclamare l'esclusività di gestione. Le attività della ditta sono relative ad un segmento di libero mercato nel quale si confrontano diversi operatori economici. Sulla qualificazione del rapporto "in house" si veda il recente art.12 della Direttiva 2014/24/UE che, per la prima volta, ha definito con una disposizione di diritto positivo il fenomeno di "delegazione interorganica" (sulla valenza "self executing" della direttiva si richiama il parere del Consiglio di Stato sez.II n.298/2015 – Cassazione SS.UU. sentenza n.13676/2014). Si richiama il comma n.615 della L.n.190/2014.

Peraltro non sarebbe possibile ricondurre, anche solo astrattamente, le attività in questione alla relazione "in house" in quanto la società è stata acquisita senza delibera del Consiglio Comunale e comunque senza affidamento di alcun servizio, attività e/o funzione.

Gli affidamenti delle p.a. ovvero delle società "in house" a favore della società in questione devono essere, come per qualunque altra società, conformi alle disposizioni del codice dei contratti in quanto anche ad ASET spa si applica il D.Lgs.n.163/2006.

Il fatto che il capitale della Rincicotti&Orciani sia, ancorché indirettamente, totalmente pubblico non conferisce alla stessa alcun PRIVILEGIO in materia di appalti ovvero in materia di personale nelle relazioni con la p.a. ovvero con la società "in house" controllante

Le problematiche della società in questione sono state oggetto nel 2011-2012 di un'approfondita e complessa disamina ispettiva da parte del Comitato di Controllo con attività di referenza nelle dovute sedi.

Circa le ipotesi di fusione/messa in liquidazione a motivo della salvaguardia dei livelli occupazionali (assorbimento del personale in ASET spa) deve osservarsi quanto segue.

Le società "in house" sono state inserite nel perimetro pubblico in materia di acquisizione delle risorse umane e pertanto alle stesse si applicano i principi di cui all'art.35 del D.Lgs.n.165/2001 stante il sostanziale rilievo primaziale dell'art.97 della Costituzione.

Occorre rammentare che l'art. 18, comma 1, del D.L. n.112/2008 ha assoggettato le assunzioni presso le "società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica" (n.d.r. società "in house") al rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n.165/2001; il reclutamento di personale in tali società deve rispettare l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche di carattere comparativo.

Ciò in quanto le società "in house" sono una parte "sostanziale" di pubblica amministrazione.

Invece per le "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" è invece necessario solo l'esperimento di procedure selettive che rispettino i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (art. 18, comma 2 del D.L.n.112/2008).

Pertanto non è consentito, ancorché tramite operazioni societarie di diritto privato quand'anche ragionevoli e politicamente giustificabili, violare i principi di accesso al perimetro pubblico assumendo personale presso le società "in house" ovvero presso le p.a.

Solida e copiosa la giurisprudenza di riferimento; in particolare modo la Corte Costituzionale ha direttamente e pervicacemente condotto il relativo approdo giurisprudenziale sin dalla "storica" sentenza n.27/2006. Per una disamina "antologica" in materia si può agevolmente consultare la recente sentenza n.7/2015.

Per i giudici costituzionali le garanzie previste dall'ordinamento ai sensi dell'art.2112 del codice civile a favore dei lavoratori sono sempre cedevoli rispetto al preminente principio dell'art.97 della Costituzione.

Si rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n.227/2013 che, nonostante affronti il caso di trasferimento ad ente pubblico, è conferente al tema di fondo trattato poiché il fulcro dell'argomentazione è l'obbligo, da parte del soggetto che riceve i dipendenti, di essere o meno tenuto al rispetto dell'art.97 della Costituzione.

Analogamente la sentenza della stessa Corte Costituzionale n.167/2013 che, in modo roccioso, afferma che: "In altre decisioni questa Corte ha precisato che la modalità privatistica scelta dall'ente pubblico controllante per realizzare le proprie finalità, che connota tutta l'azione contrattuale posta in essere

aa tau società commerciali, ivi comprese le moaaita ai reclutamento del personale, renae non assimuavue u rapporto di lavoro con tali società a un rapporto di lavoro pubblico. Il controllo, da parte dell'ente pubblico, della totalità (o di una quota rilevante) delle azioni delle predette società commerciali non è, infatti, sufficiente per giustificare il diverso assunto prospettato dalla Regione. Né ha valore il fatto che, in base a quanto prescritto dall'art. 18 del decreto-legge n. 112, del 2008, il predetto personale è stato, a sua volta, individuato e reclutato sulla base di criteri e modi rispettosi dei principi di pubblicità, di trasparenza, di pari opportunità e di decentramento di cui al comma 3 dell'articolo 35 del d. lgs. n. 165 del 2001. Infatti, anche ammesso che tali criteri siano in concreto rispettati dalla Regione, la normativa richiamata non assicura che la selezione degli stessi sia avvenuta mediante procedure selettive aperte al pubblico, come richiesto dall'art. 97 Cost., e con garanzia di imparzialità di reclutamento."

Ed ancora con la sentenza n.68/2011 la medesima Corte ribadisce, ancora una volta, che: "In tal modo, le norme impugnate impongono alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'«assunzione a tempo indeterminato», anziché l'«utilizzo», del personale della precedente impresa o società affidataria, ed estendono quest'obbligo, senza prevedere alcuna procedura selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo. Ciò costituisce una violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 267 del 2010) e delle norme interposte dettate dall'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008, infatti, dispone che «le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Il rispetto dell'art.97 della Costituzione è immediatamente precettivo ove quand'anche non fosse espressamente tipizzata dal legislatore la fattispecie giuridica di diritto positivo cui fare riferimento.

Pertanto il "diritto vivente" del nostro stato nazionale non ammette la tutela del posto di lavoro nel caso di osmosi dal privato verso il pubblico in verità non solo per il rispetto dell'art.97 della Costituzione. Esiste infatti nell'ordinamento giuridico e nella coscienza giurisprudenziale una concezione della p.a. "assediate" a motivo dell'impropria diffusione del fenomeno societario e parasocietario (enti - fondazioni) che si è attuato dopo gli anni '90 (si veda la "relazione Cottarelli") con aumento della spesa pubblica reale complessiva; a tale fenomeno si è reagito, tra l'altro, con una struttura difensiva che considera impermeabili tra loro in materia di personale la p.a., le società "in house", le altre società (enti - fondazioni) controllate ovvero partecipate salvo i casi di cessione dal pubblico verso il privato.

Unica esimente ai suddetti principi è l'approvazione di una legge statale o regionale che renda manifesta ed inequivoca la "peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico". Tale deroga è stata nel tempo sempre più ricondotta dalla Corte Costituzionale al fondamento legale da cui originariamente promana ("salvo i casi stabiliti dalla legge" insegna il comma n.3 del citato art.97); il sindacato sulla legittimità della deroga è stato così prevalentemente incardinato -dunque anche svilendo la mediazione di altre giurisdizioni- presso il giudice costituzionale -ossessivamente ancorato su posizioni restrittive e tetragone in materia-. Pertanto nessun regolamento ovvero provvedimento amministrativo del Consiglio Comunale può disporre tale deroga ed ove quand'anche esistesse un fondamento legislativo non potrebbe mai inverarsi la condizione dell'interesse pubblico che non può legittimarsi sull'esclusiva tutela del lavoro.

Spesso è stata avanzata la proposta da parte delle pubbliche amministrazioni di effettuare delle "internalizzazioni di personale" invocando la Direttiva 2001/23/CE recepita poi con l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003.

L'art. 2112 consente la sua applicazione nei confronti di diversi soggetti e non si pone il problema della natura giuridica del cedente e del cessionario (e dunque del diverso rilievo costituzionale dei valori protetti). L'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 pone invece riferimento ad un trasferimento di azienda o di parte di essa che avvenga da pubbliche amministrazioni verso "altri soggetti pubblici e privati".

L'art. 31 non può essere applicato dal settore privato al settore pubblico in quanto ciò avverrebbe in violazione dell'art. 97 della Costituzione che prevede l'accesso ai pubblici uffici attraverso il concorso pubblico.

Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica si era già espresso in merito con parere UPPA del 22 settembre 2006 n. 6 con riferimento all'applicabilità dell'istituto della mobilità da una società privata ad una pubblica amministrazione, negandone la possibilità.

La Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia con delibera n.987/2009, ha affermato che l'obbligo di inserimento del personale nella P.A. sussiste a condizione che ci sia stato trasferimento di personale al momento della costituzione della società o dell'affidamento diretto del servizio e sia stato previsto con regolamento o accordo sindacale, il reintegro nel ruolo del comune in caso di scioglimento di società o di parziale reinternalizzazione dei servizi. Quindi detto passaggio sarebbe consentito solo nei confronti del personale già assunto con procedure concorsuali. Sulla questione, già affrontata dalla sezione di controllo Corte Conti per il Veneto nel parere n.18/2008, si registra un orientamento restrittivo circa l'applicabilità diretta dell'art. 2112 c.c. alle ipotesi di reinternalizzazione del servizio (il caso concerneva la Viabilità S.p.A., società a prevalente partecipazione pubblica); orientamento ribadito dalla sezione di controllo Corte Conti per la Toscana con il parere n.31/2008 ed esteso al caso della società a totale partecipazione pubblica plurisoggettiva.

L'ipotesi di "assorbimento" si ritrova nel caso richiamato nella sentenza della Cass. Sez. Lavoro n.24093/2009 dove, in verità, l'attenzione è posta esclusivamente alla derogabilità dell'art. 2112 e ciò ha sottratto l'attenzione del giudice nel valutare la possibilità di internalizzare le funzioni e soprattutto il relativo personale in deroga al principio dell'accesso per concorso pubblico.

Pertanto non paiono applicabili, in riferimento a quanto sopra dedotto, le disposizioni di cui ai commi 564 e 563 dell'art.1 della legge di stabilità 2014 poiché le stesse fanno riferimento alle "società controllate" (e non alle società "in house" di cui all'art.18, comma n.1, del D.L.n.112/2008 – art.3bis, comma n.6, della L.n.138/2011); il riferimento è invece all'art.18, comma n.2, del D.L.n.112/2008 in relazione ai servizi esternalizzati (non è il caso della Rincicotti&Orciani che non ha mai avuto alcun affidamento in sede di acquisizione da parte del Comune di Fano ovvero dei Comuni soci).

E' evidente, inoltre, che tutto il quadro normativo deve essere letto in modo organico e sistematico assecondando *la ratio* costituzionale ampiamente manifesta ed espressa. Ciò anche poiché il legislatore non ha mai codificato quali siano i numerosi corollari necessari e conseguenti all'applicazione dell'art.35 del D.Lgs.n.165/2001 nelle società "in house".

Sostenere che le società "in house" possano assorbire personale in esubero derivante da ditte commerciali detenute da liquidare per difficoltà economiche (*ancorché* in totale proprietà pubblica) è macroscopicamente deviante rispetto alle finalità della p.a. ed in violazione del principio di concorrenza. Inoltre sarebbe insostenibile la discriminazione di fatto tra lavoratori coinvolti in altri appalti comunali ovvero di ASET spa che sono ordinariamente esposti all'alea della "clausola sociale" nella successione degli affidamenti con gara.

L'interprete più accorto non potrà non porre attenzione al fatto che il legislatore non usa indistintamente il sintagma "società controllate anche ad intero capitale pubblico" con quello di

“società arricariate *in house*”; pertanto, nella scrupolosa disamina delle disposizioni, si deve concludere affermando un principio semplice ossia che:

tutte le società “*in house*” sono partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni ma non tutte le società controllate ai sensi dell'art.2359 del codice civile sono società “*in house*”.

La relazione “*in house*” si qualifica per un *quid pluris* ulteriore di matrice pubblicistica rispetto al mero controllo civilistico.

Non è applicabile pertanto il comma 614 della L.n.190/2014 secondo la logica dell'assorbimento del personale in ASET spa se non in violazione dell'art.35 del D.Lgs.n.165/2001 e dell'art.97 della Costituzione. Tale comma si applica peraltro letteralmente alle società “dello stesso tipo” (si veda il comma 567 della L.n.147/2013) ovvero nel caso di “*funzioni e servizi esternalizzati*” (si veda il comma 564 della L.n.147/2013).

Dunque tali disposizioni non sono applicabili tra le società “commerciali” e/o “controllate” e le società “*in house*”. Nel caso si coltivi un dubbio residuale occorre sempre riferirsi ad un'interpretazione costituzionalmente conforme. Il divieto di cui al comma n.563 della L.n.147/2013 deve essere pertanto ritenuto applicabile, in sintonia con tutta la consolidata giurisprudenza, non solo alle pubbliche amministrazioni formalmente intese ma anche alle società “*in house*” (pubbliche amministrazioni sostanziali) pena l'incostituzionalità latente della disposizione evocata.

A corollario della prevalenza della componente sostanzialmente pubblicistica che disciplina le società “*in house*” a differenza delle società meramente “controllate” si richiama la sentenza della Cassazione Sez. Civili Unite n.22609/2014 che assoggetta i relativi amministratori alla responsabilità amministrativa per danno erariale avanti alla Corte dei Conti.

La violazione del canone costituzionale *ex art.97* (art.35 del D.Lgs.n.165/2001) a cui è sottoposta ASET spa potrebbe comportare le seguenti criticità:

- ipotesi di reato prevista e punita dall'art.323 del codice penale
- nullità civilistica degli atti/contratti per violazione di norma imperativa
- danno erariale

IPOTESI DI GESTIONE

Fermo quanto sopra si ritiene che la soluzione della vicenda debba essere ricercata nell'ambito del mercato mediante un appalto di servizi a cui può accedere la cessione della società dando corpo al disposto di cui all'art.1, comma n.611, lett.a) della L.n.190/2014.

Ciò poiché la società in questione che è stata acquisita e che opera in regime di libero mercato senza alcun affidamento pubblico non è più mantenibile nell'*asset* patrimoniale di ASET spa ed indirettamente del Comune di Fano e dei comuni soci. Il rilievo “istituzionale” è del tutto assente.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, è auspicabile che si definisca una gara con affidamento del prospettato servizio di pulizia delle caditoie stradali (come emerso nel dibattito politico-amministrativo) da parte di ASET spa nell'ambito della gestione del SII.

Nel frattempo che si definisca l'*iter* in questione si ritiene possano sussistere le motivazioni per un affidamento diretto del servizio alla stessa Rincicotti&Orciani *ex art.125*, comma n.11 del D.Lgs.n.163/2006 salvo si presentino situazioni di indifferibilità ed urgenza di incolumità pubblica legate al “rischio idraulico” che consentano alla stazione appaltante l'applicazione, *medio tempore*, dell'art.57, comma n.2 lett. c), del D.Lgs.n.163/2006.

Pur non essendo formalmente una “gara a doppio oggetto” e pur essendo evidente l'applicazione del D.Lgs.n.163/2006 si ritiene, nel caso di specie, che possano riscontrarsi i principi previsti dall'art.1322 del codice civile in ordine ad un contratto “*diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*” per quanto attiene all'ipotesi di contestuale vendita della società. Ciò è ragionevolmente perseguibile poiché il privato potrebbe forse diversamente valorizzare la società anche nell'ambito del prospettato appalto; altrimenti la stessa, in mano pubblica, è destinata alla liquidazione.

In tale contesto si procederà inoltre applicando una vera e propria “clausola sociale” che, in quanto tale, è soggetta al c.d. “principio di armonizzazione” stante la continuità dell'affidamento del servizio a fronte di una discontinuità del soggetto che lo realizza.

La “clausola sociale” non potrà, ovviamente, essere oggetto dei criteri di gara secondo la consolidata giurisprudenza in materia.

Si richiamano gli artt.116 – 118 del D.Lgs.n.163/2006 nel caso la stazione appaltante valuti l'opportunità della cessione accessoria della società nell'ambito dell'appalto.

Non è peraltro ragionevole e legittimo, nel lungo periodo, che la società si avvalga di affidamenti frazionati temporalmente e/o geograficamente da parte dei comuni soci solo al fine di riscontrare il limite per l'affidamento diretto del servizio pari ad euro 40.000,00.

In relazione al contenuto dell'affidamento del servizio occorre rilevare che lo stesso è stato oggetto di numerose controversie normative e di qualificazione pubblicistica che a tutt'oggi paiono risolte ancorché in modo alquanto incongruente.

L'origine della problematica riguarda l'assetto di riforma del Servizio Idrico operato con la L.n.36/1994 c.d. “Legge Galli” ampiamente trasfusa nel successivo D.Lgs.n.152/2006 che non ricomprendeva le acque bianche e le caditoie stradali.

In merito si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale n.335/2008 e del Consiglio di Stato sez.VI n.7618/2009 nel contesto della qualificazione della tariffa idrica quale “corrispettivo” in assenza di “costi generali” ovvero “sociali”.

Attualmente le funzioni di regolamentazione nazionale del SII sono svolte dall'AEEGSI secondo il D.L.n.201/2011 e relativo DPCM 20/07/2012.

Il MTI del servizio idrico approvato dall'AEEGSI con delibera n.643 del 27/12/2013 prevede “incoerentemente” che:

“Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi:

a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”.

Pertanto, in relazione ai piani d'ambito ATO n.1 Marche Nord, che non prevedono tale opzione d'intervento non è possibile caricare le relative spese sulla tariffazione dell'acqua se non eventualmente per la componente delle fognature miste per cui si riterrebbe possibile definire in accordo con l'ambito per un valore forfettario in "quota parte". Negli attuali documenti di programmazione e rendicontazione è solo prevista l'attività di "espurgo pozzi neri" riferibile alla Rincicotti&Orciani.

E' evidente che tali operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali debbano essere svolte unitariamente dal gestore del SII che è il responsabile tecnico e giuridico dell'intera rete infrastrutturale (su tale aspetto l'inclusione nel SII è un risultato importante); i costi possano anche essere esaminati in relazione alle attività del Servizio Ambientale a valere sul relativo PEF annuale sino a diversa regolazione della materia.

Infatti l'attività in questione ha carattere generale di pubblica utilità fornita indistintamente alla collettività in quanto le caditoie stradali sono collocate nelle strade e vie pubbliche (art.184, comma n.2, lett.c) del D.Lgs.n.152/2006); inoltre l'art.240 del D.Lgs.n.152/2006 prevede che tali residui di pulizia sono considerati "rifiuto" -CER 200306-.

L'art.230, comma n.5, del D.Lgs.n.152/2006 dispone che:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti."

Si ritiene anche utile richiamare l'attenzione sulla risoluzione Agenzia Entrate n.240/E del 7/09/2007.

Pertanto in relazione a quanto sopra riferito si ritiene di avanzare tale ipotesi secondo gli elementi di sintesi che seguono:

- a) esclusiva responsabilità di ASET spa relativamente alla gestione delle caditoie stradali;
- b) affidamento da parte di ASET spa, in quanto gestore del SII, dell'appalto in questione direttamente alla Rincicotti&Orciani ex art.125, comma n.11 del D.Lgs.n.163/2006, salvo si presentino situazioni di indifferibilità ed urgenza legate al "rischio idraulico stradale" che consentano alla stazione appaltante l'applicazione, *medio tempore*, dell'art.57, comma n.2 lett. c), del D.Lgs.n.163/2006 nelle more della definizione di un appalto complessivo;
- c) svolgimento appalto complessivo con "clausola sociale armonizzata" secondo tempi, costi e disciplinare da definirsi da parte della stazione appaltante;
- d) possibilità di cessione contestuale della Rincicotti&Orciani secondo un'obbligazione accessoria al contratto d'appalto del servizio in questione (in tal caso la valutazione economica della componente dei servizi oggetto d'appalto deve essere ampiamente prevalente sulla componente economica dell'alienazione); alternativamente scioglimento ovvero liquidazione della società;
- e) rispetto dei principi di cui al comma n.611 e seg. della L.n.190/2014;
- f) rispetto dei principi di accesso all'impiego presso le società "in house" conformi all'art.35 del D.Lgs.n.165/2001 (art.97 Costituzione);
- g) definizione di un soggetto a cui affidare stabilmente la pulizia e la manutenzione delle caditoie (codice appalto allegato II-A SIMAP CPV 90000000-7 "servizi fognari, di raccolta rifiuti, di pulizia

- ed ambientali”) con eventuali altre attività sulla rete fognaria ove ritenuto opportuno;
- h) costo operativo a carico totale ovvero parziale del PEF igiene ambientale senza aggravii diretti per il bilancio comunale;
- i) benefici di cui al comma 614 dell'art.1 della L.n.190/2014 (comma 568bis lett.b della L.n.147/2013).

Tanto indicato si ritiene inoltre che:

- 1) la pulizia della caditoie stradali, in quanto connessa al SII, è ricompresa per regolazione dell'AEEGSI nel sistema generale fognario pur non essendo possibile la relativa tariffazione dei costi nella bolletta acqua (salvo migliore definizione “in quota parte” della componente di fognatura mista);
- 2) ASET spa è pertanto titolare in quanto affidataria del SII per la Città di Fano e per i Comuni soci limitrofi della gestione delle caditoie stradali senza ulteriori affidamenti del Comune di Fano; l'attività è peraltro prevista dallo statuto aziendale all'art.2;
- 3) ASET spa valuterà a regime ed entro il 30/06/2015 la dimensione ottimale del servizio in questione (definendo un appalto complessivo ed analizzando opportunamente le analoghe necessità dei comuni soci) congruendo i costi da caricare sul bilancio aziendale (quelli inclusi nel SII ma non assumibili nella bollettazione acqua e nemmeno nel PEF igiene ambientale) ed i costi ragionevolmente assumibili nel PEF igiene ambientale senza oneri diretti per il comune di Fano ovvero per i comuni soci;
- 4) ASET spa procederà pertanto a garantire senza soluzione di continuità l'esigenza prospettata modulando l'assetto temporale dell'appalto o della successione degli appalti comunque sino al relativo affidamento del SII -attualmente anno 2029- cercando di uniformare la disciplina tecnica ed amministrativa sopra descritta anche per i territori dei comuni soci.
- 5) Valutazione dell'ipotesi di cessione della Rincicotti&Orciani ai sensi dell'art.1, comma n.611 lett.a) della L.n.190/2014 nell'ambito dell'appalto del servizio stante la difficile ed autonoma alienabilità della stessa.

Quanto sopra fermo restando ogni più analitica disamina da effettuarsi da parte di ASET spa con il Comune di Fano ed i comuni soci.

Tanto si doveva per specifico mandato ricevuto dal Sindaco in materia.

Responsabile del procedimento: Dott.Pietro Celani.

Distinti saluti.

F.To. IL COMITATO DI CONTROLLO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonietta Renzi)




IL DIRIGENTE
Dott. Pietro CELANI
